



Regione Umbria - Assemblea legislativa

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001 (TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE) - IN SECONDA COMMISSIONE L'ILLUSTRAZIONE DELLE NOVITÀ NORMATIVE IN RECEPIMENTO DI QUELLE NAZIONALI

23 Febbraio 2022

(Acs) Perugia, 23 febbraio 2022 - Tra gli argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna della Seconda Commissione, presieduta da Valerio Mancini, il disegno di legge della Giunta regionale che prevede alcune modifiche al Testo unico per le foreste (legge regionale 28/2001).

Ad illustrare l'atto ai Commissari e quindi le variazioni normative, è stato il dirigente regionale Francesco Grohmann (Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici) che ha spiegato come a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, in materia ambientale, i principi vengono stabiliti dallo Stato. La novità principale è dovuta alle conseguenze della costituzione di una specifica Direzione foreste all'interno del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha portato, nel 2018 all'emanazione del decreto legislativo 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). C'è quindi una nuova norma nazionale che stabilisce i principi all'interno dei quali le Regioni possono muoversi. Sono due gli aspetti principali su cui intervenire: uniformare aspetti e definizioni con quanto stabilito dalla norma nazionale e l'obbligo di recepire quanto emerso nei decreti ministeriali attuativi. Con l'occasione vengono anche previsti alcuni aggiustamenti di drafting e perfezionamenti emersi nel ricontrollo della norma. Gli aspetti che riguardano il richiamo al Decreto legislativo in questione riguardano la definizione di bosco che viene stabilita dallo Stato e su cui le Regioni possono soltanto prevedere ulteriori criteri più restrittivi o limitativi. Nello specifico, per la definizione di 'bosco' non si parla più di almeno 20 metri di larghezza (fermo restando la superficie minima di 2mila mq e la copertura di almeno il 20 per cento), ma di larghezza 'media'. L'obiettivo è quello di escludere ogni dubbio interpretativo della norma. Altri aspetti recepiti a livello regionale riguardano, la nuova impostazione della pianificazione regionale (ora definito 'programma forestale regionale'): viene prevista la redazione di una strategia forestale nazionale all'interno della quale le Regioni possono, attraverso programmi regionali, dettagliare e meglio puntualizzare i filoni di attività e di azioni già stabiliti a livello nazionale e cioè nella Strategia forestale nazionale approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 9 febbraio. La strategia forestale nazionale ha una validità ventennale con un monitoraggio e revisione con cadenza quinquennale. Pertanto l'orizzonte del Piano regionale, redatto nel 2008 dovrà essere riformulato per essere aderente e conseguente alla strategia nazionale. Altre piccole modifiche riguardano il concetto di piano forestale comprensoriale. Dovranno essere poi recepite altre indicazioni nazionali contenute in appositi decreti.

L'iter dell'atto in Commissione proseguirà con l'analisi tecnica, normativa e finanziaria che verrà svolta dagli uffici legislativi di Palazzo Cesaroni. AS/

Source URL: <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/modifiche-alla-legge-regionale-282001-testo-unico-regionale-le>

List of links present in page

- <http://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/modifiche-alla-legge-regionale-282001-testo-unico-regionale-le>